Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 29

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 30 gennaio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081



# SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1981:

**Concorsi ospedalieri a posti di personale sanitario medico e farmacista.**

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Cartiera Favini, società per azioni, in Rossano Veneto (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1980. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 12 % - 1977-1983 » sorteggiate l'8 gennaio 1981. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 » sorteggiate l'8 gennaio 1981. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1981 » sorteggiate l'8 gennaio 1981. — **Rossi motoriduttori, società per azioni, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1981. — **Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate il 1° gennaio 1981. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni (Torino):** Obbligazioni « 12 % » sorteggiate il 13 gennaio 1981. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni (Torino):** *Obbligazioni* « 16 % » sorteggiate il 13 gennaio 1981. — **Suval immobiliare finanziaria, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1980. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « O.C.I. 10 % - 1977-1990 » sorteggiate il 12 gennaio 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « O.C.I. 6 % - 1969-1984 » sorteggiate il 12 gennaio 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** « Obbligazioni « O.C.I. 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 12 gennaio 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « OO.PP. » sorteggiate il 12 gennaio 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « Credito fondiario » sorteggiate il 12 gennaio 1981. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « 6 % - 1961-1986 » sorteggiate il 23 dicembre 1980. — **Società cattolica di Reggio Emilia, costruzioni edili e stradali, società per azioni, in Reggio Emilia:** *Obbligazioni* sorteggiate il 30 dicembre 1980. — **Riunione immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1981. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % - Emissione 1973 » sorteggiate il 14 gennaio 1981. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Lussemburgo:** Obbligazioni « 7 % - 1974-1989 » sorteggiate il 12 gennaio 1981. — **Verde prima immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Bologna football club, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1980. — **F.lli Gancia & C., società azionaria vermouths aperitivi spumanti, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni « 5,50 % - Emissione 1962 » sorteggiate il 7 gennaio 1981. — **Maglificio calzificio torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1980. — **Sitrasb - Società italiana traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1982 » sorteggiate il 9 gennaio 1981. — **Mediocredito centrale, istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Rimborso di obbligazioni. — **Swinger, società per azioni, in Bussolengo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1981. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % - 1972-1988 » sorteggiate il 13 gennaio 1981. — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1980 (delibera 18 dicembre 1974). — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1980 (delibera 28 febbraio 1966). — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1980 (delibera 9 giugno 1970). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1980. — **I.S.I., società per azioni, in Pergine Valsugana:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **Fedelcementi, società per azioni, in Galatina:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1980. — **Indena, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1981 (emissione 27 maggio 1977). — **Indena, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1981 (emissione 2 luglio 1968). — **Verde prima immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 1977-1983 » sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Sugherificio P. Careddu, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Impresa di costruzioni ing. G. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1980. — **Alpinia, società per azioni (ora S.r.l.), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Domus sad, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Licis - Lavori industriali civili idraulici stradali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Bosco & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1980. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1980. — **Autostrada dei fiori: Errata-corrige.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1980, n. 996.

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, del 29 settembre 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla sesta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della Università stessa al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova del 14 novembre 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla sesta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Padova risulta attualmente ricoperto dal dott. Giorgio Bertani e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla sesta cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giorgio Bertani, alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1981
*Registro n.* 4 *Istruzione, foglio n.* 247

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1981.

**Scioglimento del consiglio comunale di Strongoli.**

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Strongoli (Catanzaro), rinnovato a seguito della consultazione elettorale dell'8 giugno 1980, si è dimostrato incapace, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla nomina del sindaco e della giunta municipale.

Le sedute del 4 novembre e 23 ottobre 1980 risultavano all'uopo infruttuose.

Il prefetto, allora, nell'intento di assicurare il normale funzionamento dell'ente, con decreto n. 1290/Gab. del 3 novembre 1980, disponeva la convocazione d'ufficio del consiglio comunale di Strongoli per i giorni 10 e 13 novembre corrente anno, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, onde procedere alla elezione del sindaco, degli assessori effettivi e di quelli supplenti.

Neppure questo tentativo sortiva l'effetto sperato, in quanto entrambe le riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, allo scopo di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dell'inosservanza di un obbligo di legge, convocava, ancora, d'ufficio, il consiglio comunale di Strongoli per i giorni 25 e 27 novembre 1980, con all'ordine del giorno la elezione del sindaco e la elezione dei componenti della giunta municipale.

Contemporaneamente, i consiglieri, con lettera notificata ad ognuno di essi a mezzo del messo comunale, venivano diffidati a fornire il loro personale e diretto apporto per la elezione dei succitati organi con specifica avvertenza che, in caso di mancata elezione degli stessi, nelle due sedute all'uopo fissate con il decreto di convocazione, si sarebbe dato corso alla procedura prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Dette sedute, ciò nonostante, andavano deserte per mancanza del numero legale.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Strongoli — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Strongoli (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella personale del dott. Bartolo Cianciolo.

Roma, addì 7 gennaio 1981

*Il Ministro dell'interno*: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Strongoli (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla nomina del sindaco e della giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Strongoli (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bartolo Cianciolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1981

PERTINI

ROGNONI

(496)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale celebrativa dell'inaugurazione del centro di commercializzazione dei fiori dell'Italia centrale di Pescia.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1980, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1499 del 30 luglio 1980;

Decreta:

*Articolo unico*

E' emessa una cartolina postale da L. 120, per l'interno, celebrativa dell'inaugurazione del centro di commercializzazione dei fiori dell'Italia centrale di Pescia.

Detta cartolina è stampata in offset, su carta bianca, da 200 grammi per metro quadrato; formato carta: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; policromia, ottenuta con sette colori.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, in cui figurano una composizione floreale, la leggenda « CENTRO FIORI PESCIA », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 120 »; in basso a destra, cinque righe, di cui quattro punteggiate, di colore giallo, per l'indirizzo del destinatario; a sinistra, in alto, un riquadro con le leggende « CARTOLINA POSTALE », « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con righe punteggiate, per le indicazioni relative al mittente; a sinistra, in basso, è riprodotta una veduta della città di Pescia, con la leggenda « PESCIA VALLE DEI FIORI »; sopra la veduta è riportata la leggenda « CENTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI FIORI DELL'ITALIA CENTRALE ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

*Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TAMBRONI ARMAROLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1981*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 87*

(566)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

**Sostituzione di un membro effettivo e nomina di un membro supplente della commissione censuaria centrale.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e sulla revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio n. 274, con il quale è stata costituita la commissione censuaria centrale;

Visti gli articoli 24 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato;

Considerato che il dott. Pietro Chilanti, componente effettivo della prima sezione della suddetta commissione, è deceduto;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Vagliata l'opportunità che la copertura di tale posto sia effettuata con la nomina a componente effettivo di un componente supplente della prima sezione della commissione e con la contemporanea sostituzione di quest'ultimo con un componente di nuova nomina avente i requisiti di legge;

Decreta:

Il dott. Euclide Giuliani, già componente supplente della prima sezione della commissione censuaria centrale, è nominato componente effettivo della sezione stessa in sostituzione del defunto dott. Pietro Chilanti.

Il prof. Pier Luigi Pini è nominato componente supplente della prima sezione della commissione censuaria centrale in sostituzione del predetto dott. Euclide Giuliani.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

*Il Ministro*: REVIGLIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1980*
*Registro n. 45 Finanze, foglio n. 145*

(564)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1980.

**Dazi antidumping applicabili nei confronti di taluni prodotti siderurgici originari del Brasile, della Grecia e della Spagna.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 267/79/CECA del 9 febbraio 1979, 294/79/CECA del 13 febbraio 1979, 433/79/CECA del 27 febbraio 1979 e 496/79/CECA del 13 marzo 1979, concernenti l'istituzione di dazi antidumping provvisori su taluni prodotti siderurgici (profilati, ghise ematiti, lamiere e sbozzi in rotoli) originari del Brasile, della Grecia e della Spagna;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 720/79/CECA del 9 aprile 1979 e 787/79/CECA del 20 aprile 1979, che abrogano i dazi antidumping provvisori nei confronti di alcune importazioni (ghise ematiti, profilati e lamiere) originarie del Brasile e della Spagna;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 935/79/CECA dell'8 maggio 1979, 950/79/CECA del 14 maggio 1979, 1083/79/CECA del 30 maggio 1979, che istituiscono dazi antidumping definitivi su taluni prodotti siderurgici (profilati, ghise ematiti e lamiere) originari del Brasile e della Spagna ma provenienti da altri Paesi terzi;

Vista la raccomandazione n. 1218/79/CECA della commissione delle Comunità europee del 19 giugno 1979 che completa le raccomandazioni numeri 935/79/CECA, 950/79/CECA e 1083/79/CECA, dianzi citate;

Vista la raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 1145/79/CECA dell'11 giugno 1979, intesa a prorogare le misure provvisorie antidumping messe in atto per le importazioni di sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Grecia;

Vista la raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 77/329/CECA del 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni, da parte di Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, modificata dalle raccomandazioni numeri 3004/77/CECA e 158/79/CECA;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee del 31 dicembre 1977 riguardante i prezzi di base di certi prodotti siderurgici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11-*bis* delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'importazione dei prodotti siderurgici sotto elencati, rientranti nell'ambito di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ed originari dei Paesi appresso indicati, si applicano dazi antidumping provvisori in conformità delle disposizioni fissate nelle seguenti raccomandazioni adottate dalla commissione delle Comunità europee:

| Raccomandazione | Paese di origine | Designazione della merce | Voce della tariffa doganale |
|---|---|---|---|
| *a*) n. 267/79/CECA del 9 febbraio 1979 («Gazzetta Ufficiale» C.E. n. L 37 del 13 febbraio 1979). | Spagna | Profilati ad U ad I oppure ad H, in ferro o in acciaio, semplicemente laminati a caldo o estrusi. | ex 73.11 A.I. Stat. 110, 120, 140 e 160 |
| *b*) n. 294/79/CECA del 13 febbraio 1979 («Gazzetta Ufficiale» C.E. n. L 41 del 16 febbraio 1979). | Brasile | Ghisa ematite avente un tenore in silicio superiore all'1%, e contenente, in peso, 0,1% o più di manganese. | ex 73.01 B Stat. 230 e 250 |
| *c*) n. 433/79/CECA del 27 febbraio 1979 («Gazzetta Ufficiale» C.E. n. L 53 del 3 marzo 1979). | Spagna | Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle magnetiche, semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 2 mm o più. | ex 73.13 B. I. a) Stat. 170, 190, 210, 230 e 260 |
| *d*) n. 496/79/CECA del 13 marzo 1979 («Gazzetta Ufficiale» C.E. n. L 65 del 15 marzo 1979). | G--cia | Sbozzi in rotoli per lamiere, in ferro o in acciaio | ex 73.08 Stat. da 010 a 490 |

Art. 2.

I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti originari e provenienti dal Brasile e dalla Spagna indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1, sono abrogati in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunità europee con le raccomandazioni numeri 720/79/CECA del 9 aprile 1979 («Gazzetta Ufficiale» C.E. n. L 92 dell'11 aprile 1979) e 787/79/CECA del 20 aprile 1979 («Gazzetta Ufficiale» C.E. n. L 99 del 21 aprile 1979), mentre restano in vigore, in virtù delle raccomandazioni stesse, per le importazioni dei prodotti originari del Brasile e della Spagna ma provenienti da altri Paesi terzi.

Art. 3.

I dazi antidumping provvisori, rimasti in vigore ai sensi del precedente art. 2, sono resi definitivi in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione

delle Comunità europee con le raccomandazioni numeri 935/79/CECA dell'8 maggio 1979 (« Gazzetta Ufficiale » C.E. n. L 117 del 12 maggio 1979), 950/79/CECA del 14 maggio 1979 (« Gazzetta Ufficiale » C.E. n. L 120 del 16 maggio 1979) e 1083/79/CECA del 30 maggio 1979 (« Gazzetta Ufficiale » C.E. n. L 135 del 1° giugno 1979).

Ai fini dell'applicazione delle raccomandazioni di cui al primo comma, si fa riferimento alle disposizioni impartite dalla predetta commissione con la raccomandazione n. 1218/79/CECA dal 19 giugno 1979 (« Gazzetta Ufficiale » C.E. n. L 153 del 21 giugno 1979).

Art. 4.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Grecia indicati nella lettera *d)* del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione dell'11 giugno 1979, n. 1145/79/CECA (« Gazzetta Ufficiale » C.E. n. L 143 del 12 giugno 1979), è venuto a scadere in data 12 settembre 1979.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1980

*Il Ministro delle finanze*
REVIGLIO

*Il Ministro del commercio con l'estero*
MANCA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio* 1981
*Registro n.* 1 *Finanze, foglio n.* 60

**(428)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Trasferimento di notai », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pagina 628, dove è scritto: « Gennarini Michele, notaio residente nel comune di Biccari (d.n. *Nocera)* », leggasi: « Gennarini Michele, notaio residente nel comune di Biccari (d.n. *Lucera)* »; dove è scritto: « Scardaccione *Giugliano* », leggasi: « Scardaccione *Giuliano* »;

a pagina 629, dove è scritto: « del Greco Eduardo, notaio residente nel comune di Chiaromonte », leggasi: « del Greco Eduardo, notaio residente nel comune di Chiaromonte (d.n. *Potenza)* ».

**(598)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Rettifica al decreto ministeriale 15 settembre 1975 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Peligna », in Sulmona.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981, è stato rettificato il decreto ministeriale 15 settembre 1975, limitatamente al numero d'ordine 36, concernente lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia ferrovieri dello Stato « Peligna », in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito notar Pettinelli il 9 settembre 1953, rep. n. 4368, reg. soc. n. 267, erroneamente indicata come società cooperativa edilizia « Peligna », in Sulmona, costituita il 18 aprile 1953 per rogito notar Pettinelli, repertorio n. 4132, reg. soc. n. 264.

**(568)**

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata al 15 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarnel Tyrol, in Sarentino (Bolzano), è prolungata al 22 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarner Tyrol, in Sarentino (Bolzano), è prolungata al 21 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inkerform, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), ora Glaxochen, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 18 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevo-

lazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inkerform, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), ora Glaxochen, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cisa, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento a Gorzano di Maranello, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cisa, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento a Gorzano di Maranello, è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technifoto di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 19 novembre 1979-20 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technifoto di Napoli, è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technifoto di Napoli, è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo & C. di Modugno (Bari), è prolungata al 10 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo & C. di Modugno (Bari), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltir - Elettronica tirrena, in Nettuno (Roma), è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltir - Elettronica tirrena, in Nettuno (Roma), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip zoo alimentari, in Brescia, è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm Cip zoo, con sede in Brescia e stabilimenti a Ghedi (Brescia) e Fagagna (Udine), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip zoo avicola, con sede in Brescia e stabilimenti a Brescia e Fagagna (Udine), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roslein, con sede in Firenze e stabilimento a Radda di Chianti (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1979 al 1° maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roslein, con sede in Firenze e stabilimento a Radda di Chianti (Siena), è prolungata al 1° agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roslein, con sede in Firenze e stabilimento a Radda di Chianti (Siena), è prolungata al 1° novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 27 marzo 1979. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salco S.a.s., in Albenga (Savona), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, in Sermoneta (Latina), è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate Brianza e stabilimento a Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Battipaglia (Salerno), Lametia Terme (Catanzaro), Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari), è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic di Padova, e prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede in Torino e stabilimento in Novara, è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile Piemontese, in Nole (Torino), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser Sedico, con sede in Pavia e stabilimento in Sedico (Belluno), è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sav Chianti Spalletti Rufina, in Rufina (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1980 al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonsignore & C. in Pieve di Teco (Imperia), è prolungata al 1° luglio 1979 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galvani ceramiche, in Pordenone, è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ticosa, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Como, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto della integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox TV di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1979 al 6 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria contenitori plastici, in Tortona (Alessandria), già Mossi & Ghisolfi, è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Textilsusa, in Collegno (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 luglio 1980 all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia, in Ottaviano (Napoli), è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Licam, in Pozzuoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1980 al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Terra di Lavoro di Panzera e Bove S.n.c., stabilimento di Caserta, è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, con sede in Novara e stabilimento in San Bernardino Verbano (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1980 al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzano (Ravenna), è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo (Viterbo), è prolungata al 19 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.im.) - Divisione Sorgente Appia », in Roma, ora Sorgente Appia S.p.a., in Roma, è prolungata al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in Roma e stabilimenti di Catania e Messina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 giugno 1980 al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty, in Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia, è prolungata al 5 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monsano (Ancona), è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, in Corropoli (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1980 al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa, in Maddaloni (Caserta), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zegna Baruffa - Lane Borgosesia, con sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimento in Borgosesia, (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio

1980 al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sar Gomma, in Napoli, è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilproget, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), e prolungata dal 28 novembre 1979 al 27 febbraio 1980.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elgam S.a.s. di Marconi Marco & Antonio & C., con sede in Recanati e stabilimento in Loreto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(516)**

# MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota fissa di cui all'art. 2, lettera a), della legge n. 356/76.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 la somma di lire 361.554.265.000, stanziata per l'esercizio 1980, nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, è stata ripartita come segue:

| Regioni e province autonome<br>— | Migliaia di lire<br>— |
|---|---|
| Trento | 3.391.297 |
| Bolzano | 3.846.135 |
| Valle d'Aosta | 4.804.984 |
| Piemonte | 15.821.867 |
| Lombardia | 23.986.029 |
| Veneto | 15.069.226 |
| Friuli-Venezia Giulia | 7.032.055 |
| Liguria | 8.124.570 |
| Emilia-Romagna | 15.159.494 |
| Toscana | 13.370.510 |
| Umbria | 7.530.762 |
| Marche | 9.657.164 |
| Lazio | 18.780.367 |
| Abruzzo | 16.576.316 |
| Molise | 12.096.108 |
| Campania | 45.829.531 |
| Puglia | 34.957.271 |
| Basilicata | 15.985.652 |
| Calabria | 25.944.619 |
| Sicilia | 43.114.600 |
| Sardegna | 20.475.708 |
| Totale | 361.554.265 |

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione di tali somme alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

**(513)**

## Ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio 1980, della somma di cui all'art. 2, lettera b), della legge n. 356/76.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 la somma di lire 186.396.412.000 è stata ripartita, per le finalità previste per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esercizio 1980, come segue:

| Regioni e province autonome<br>— | Migliaia di lire<br>— |
|---|---|
| Trento | 1.749.679 |
| Bolzano | 1.982.819 |
| Valle d'Aosta | 2.476.957 |
| Piemonte | 8.156.189 |
| Lombardia | 12.366.801 |
| Veneto | 7.769.672 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3.626.497 |
| Liguria | 4.188.207 |
| Emilia-Romagna | 7.814.734 |
| Toscana | 6.892.511 |
| Umbria | 3.882.101 |
| Marche | 4.980.256 |
| Lazio | 9.682.766 |
| Abruzzo | 8.546.581 |
| Molise | 6.236.062 |
| Campania | 23.626.648 |
| Puglia | 18.020.516 |
| Basilicata | 8.240.608 |
| Calabria | 13.374.477 |
| Sicilia | 22.227.090 |
| Sardegna | 10.555.241 |
| Totale | 186.396.412 |

Alla spesa relativa provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

**(514)**

## Ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi stanziati per l'esercizio 1980, di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 153/75.

Con deliberazione 14 dicembre 1980 i fondi stanziati per l'esercizio 1980, di cui agli articoli 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e 7, lettera *c*), della legge n. 153/75, per un ammontare complessivo di L. 125.500.000.000, sono stati ripartiti fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

*Fondi di cui all'art. 6, lettera* a) *- limite di impegno* 1974:

| Regioni e province autonome<br>— | Migliaia di lire<br>— |
|---|---|
| Piemonte | 670.000 |
| Valle d'Aosta | 50.000 |
| Lombardia | 620.000 |
| Trentino-Alto Adige | — |
| Bolzano | 160.000 |

| Regioni e province autonome | Migliaia di lire |
|---|---|
| Trento . | 140.000 |
| Veneto . | 490.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 150.000 |
| Liguria . | 70.000 |
| Emilia-Romagna | 660.000 |
| Toscana | 520.000 |
| Umbria . | 205.000 |
| Marche | 300.000 |
| Lazio | 620.000 |
| Abruzzo | 380.000 |
| Molise | 175.000 |
| Campania | 505.000 |
| Puglia | 1.000.000 |
| Basilicata | 425.000 |
| Calabria | 530.000 |
| Sicilia | 1.215.000 |
| Sardegna | 1.115.000 |
| Totale | 10.000.000 |

*Fondi di cui all'art. 6, lettera* a) - *limite di impegno* 1975:

| Regioni e province autonome | Migliaia di lire |
|---|---|
| Piemonte | 1.020.000 |
| Valle d'Aosta | 73.000 |
| Lombardia | 942.000 |
| Trentino-Alto Adige . | — |
| Bolzano | 237.000 |
| Trento . | 209.000 |
| Veneto . | 739.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 236.000 |
| Liguria . | 107.000 |
| Emilia-Romagna | 1.006.000 |
| Toscana | 784.000 |
| Umbria . | 312.000 |
| Marche . | 464.000 |
| Lazio | 922.000 |
| Abruzzi . | 567.000 |
| Molise | 255.000 |
| Campania | 750.000 |
| Puglia | 1.486.000 |
| Basilicata | 631.000 |
| Calabria | 792.000 |
| Sicilia | 1.806.000 |
| Sardegna | 1.662.000 |
| Totale | 15.000.000 |

*Fondi di cui all'art. 6, lettera* a) - *limite d'impegno* 1976:

| Regioni e province autonome | Migliaia di lire |
|---|---|
| Piemonte | 1.235.000 |
| Valle d'Aosta | 91.000 |
| Lombardia | 1.145.000 |
| Trentino-Alto Adige | — |
| Bolzano | 322.000 |
| Trento | 284.000 |
| Veneto | 897.000 |
| Friuli Venezia Giulia | 279.000 |
| Liguria . | 128.000 |
| Emilia-Romagna | 1.219.000 |
| Toscana | 958.000 |
| Umbria . | 381.000 |
| Marche . | 577.000 |
| Lazio | 1 059.000 |
| Abruzzo | 815.000 |
| Molise | 368.000 |
| Campania | 1.076.000 |
| Puglia | 2.136.000 |
| Basilicata | 910.000 |
| Calabria | 1.135.000 |
| Sicilia | 2.599.000 |
| Sardegna | 2.386.000 |
| Totale | 20.000.000 |

*Fondi di cui all'art. 6, lettera* a) - *limite d'impegno* 1977:

| Regioni e province autonome | Migliaia di lire |
|---|---|
| Bolzano . . . | 403.000 |
| Trento . . . . | 356.000 |
| Totale | 759.000 |
| Piemonte . . . | 1.544.000 |
| Valle d'Aosta . . | 114.000 |
| Lombardia . . . | 1.431.000 |
| Veneto . . . . | 1.121.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 349.000 |
| Liguria . . . . | 160.000 |
| Emilia-Romagna . . | 1.523.000 |
| Umbria . . . . | 476.000 |
| Marche nord . . | 649.000 |
| Toscana nord . . | 1.188.000 |
| Lazio nord . . | 686.000 |
| Totale | 9.241.000 |
| Marche sud | 72.000 |
| Toscana sud | 9.000 |
| Lazio sud . | 638.000 |
| Abruzzo . | 1.018.000 |
| Molise . . | 461.000 |
| Campania . | 1.345.000 |
| Puglia . . | 2.670.000 |
| Basilicata . | 1.137.000 |
| Calabria . | 1.419.000 |
| Sicilia . . | 3.249.000 |
| Sardegna . | 2.982.000 |
| Totale | 15.000.000 |
| *Totale generale* | 25.000.000 |

*Fondi di cui all'art. 6, lettera* a) - *limite d'impegno* 1978:

| Regioni e province autonome | Migliaia di lire |
|---|---|
| Bolzano | 403.000 |
| Trento | 356.000 |
| Totale . | 759.000 |
| Piemonte | 1.544.000 |
| Valle d'Aosta . . | 114.000 |
| Lombardia . . . | 1.431.000 |
| Veneto . . . . | 1.121.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 349.000 |
| Liguria . . . . | 160.000 |
| Emilia-Romagna . | 1.523.000 |
| Umbria . | 476.000 |
| Marche nord | 649.000 |
| Toscana nord | 1.188.000 |
| Lazio nord | 686.000 |
| Totale . | 9.241.000 |
| Marche sud | 72.000 |
| Toscana sud | 9.000 |
| Lazio sud . | 638.000 |
| Abruzzo . | 1.018.000 |
| Molise . . | 461.000 |
| Campania . | 1.345.000 |
| Puglia . | 2.670.000 |
| Basilicata | 1.137.000 |
| Calabria | 1.419.000 |
| Sicilia . | 3.249.000 |
| Sardegna | 2.982.000 |
| Totale . | 15.000.000 |
| *Totale generale* . | 25.000.000 |

*Fondi di cui all'art. 6, lettera c):*

| Regioni e province autonome | Migliaia di lire |
|---|---|
| — | — |
| Bolzano | 13,0 |
| Trento . | 11,5 |
| Totale | 24,5 |
| Piemonte | 47,5 |
| Valle d'Aosta | 1,5 |
| Lombardia . | 65,5 |
| Veneto . | 44,0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 12,5 |
| Liguria . | 3,5 |
| Emilia-Romagna | 51,5 |
| Toscana | 23,5 |
| Umbria | 11,5 |
| Marche . | 20,0 |
| Lazio | 14,5 |
| Totale . | 295,5 |
| Marche . | 9,0 |
| Lazio | 25,0 |
| Abruzzi . | 48,0 |
| Molise | 17,5 |
| Campania | 93,0 |
| Puglia | 48,5 |
| Basilicata | 31,0 |
| Calabria | 42,5 |
| Sicilia | 88,0 |
| Sardegna | 77,5 |
| Totale . | 480,0 |
| *Totale generale* . | 800,0 |

*Fondi di cui all'art. 6, lettera d):*

| Regioni e province autonome | Milioni |
|---|---|
| — | — |
| Bolzano | 75,5 |
| Trento . | 67,0 |
| Totale . | 142,5 |
| Piemonte | 316,0 |
| Valle d'Aosta | 12,0 |
| Lombardia . | 239,0 |
| Veneto . | 292,0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 90,0 |
| Liguria | 99,5 |
| Emilia-Romagna | 209,0 |
| Umbria | 66,0 |
| Marche nord | 96,0 |
| Toscana nord | 185,0 |
| Lazio nord . | 133,0 |
| Totale . | 1.737,5 |
| Marche sud | 15,0 |
| Toscana sud | 5,0 |
| Lazio sud | 182,0 |
| Abruzzo | 214,5 |
| Molise . | 83,5 |
| Campania | 492,5 |
| Puglia | 509,0 |
| Basilicata | 145,0 |
| Calabria | 366,0 |
| Sicilia | 626,0 |
| Sardegna | 181,5 |
| Totale . | 2.820,0 |
| *Totale generale* . | 4.700,0 |

*Fondi di cui all'art. 7, lettera c):*

| Regioni e province autonome | Lire |
|---|---|
| — | — |
| Bolzano . . . . . . . . | 1.127.000.000 |
| Trento . . . . . . . . . | 997.500.000 |
| Piemonte . . . . . . . . | 3.483.700.000 |
| Valle d'Aosta . . . . . . | 231.330.000 |
| Lombardia . . . . . . . . | 2.586.220.000 |
| Veneto . . . . . . . . . | 3.086.000.000 |
| Friuli-Venezia Giulia . . . . | 887.700.000 |
| Liguria . . . . . . . . | 719.160.000 |
| Emilia-Romagna . . . . . . | 3.943.940.000 |
| Toscana . . . . . . . . | 2.604.460.000 |
| Umbria | 1.072.320.000 |
| Marche | 1.798.430.000 |
| Lazio . | 1.306.900.000 |
| Totale . . | 23.844.660.000 |
| Toscana | 60.270.000 |
| Marche | 299.740.000 |
| Lazio . | 1.752.820.000 |
| Abruzzi | 2.602.180.000 |
| Molise . | 1.124.020.000 |
| Campania | 4.669.400.000 |
| Puglia . | 5.798.630.000 |
| Basilicata | 2.068.850.000 |
| Calabria | 3.439.490.000 |
| Sicilia . | 7.194.690.000 |
| Sardegna | 3.570.150.000 |
| Totale . | 32.580.240.000 |
| Cassa per la formazione della proprietà contadina . | 13.575.100.000 |
| TOTALE ITALIA . . . | 70.000.000.000 |

Alle erogazioni delle annualità ex art. 6, lettera *a*), dei limiti d'impegno, dal 1974 al 1978, provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base della documentazione attestante l'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

All'assegnazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote ex art. 6, lettera *c*), provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote ex art. 6, lettera *d*), provvederà il Ministro del tesoro.

Alle erogazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote ex art. 7, lettera *c*), provvederà il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**(515)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze è vacante la cattedra di diritto amministrativo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(517)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

**Corso dei cambi del 27 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . . . | 978,05 | 978,05 | 978,10 | 978,05 | 978 — | 978,05 | 977,95 | 978,05 | 978,05 | 978,05 |
| Dollaro canadese . . | 822,40 | 822,40 | 822,25 | 822,40 | 822,25 | 822,35 | 822,05 | 822,40 | 822,40 | 822,40 |
| Marco germanico . | 474,70 | 474,70 | 475 — | 474,70 | 474,88 | 474,65 | 474,65 | 474,70 | 474,70 | 474,70 |
| Fiorino olandese . | 437,74 | 437,74 | 437,50 | 437,74 | 437,58 | 437,70 | 437,69 | 437,74 | 437,74 | 437,75 |
| Franco belga . | 29,609 | 29,609 | 29,62 | 29,609 | 29,59 | 29,55 | 29,584 | 29,609 | 29,609 | 29,60 |
| Franco francese | 206,08 | 206,08 | 205,70 | 206,08 | 205,85 | 206,05 | 206,10 | 206,08 | 206,08 | 206,10 |
| Lira sterlina . | 2364,75 | 2364,75 | 2362 — | 2364,75 | 2362,50 | 2364,70 | 2365 — | 2364,75 | 2364,75 | 2364,75 |
| Lira irlandese | 1776,50 | 1776,50 | 1777 — | 1776,50 | 1776,53 | — | 1775 — | 1776,50 | 1776,50 | — |
| Corona danese | 154,43 | 154,43 | 154,40 | 154,43 | 154,32 | 154,40 | 154,40 | 154,43 | 154,43 | 154,45 |
| Corona norvegese . | 182,61 | 182,61 | 182,50 | 182,61 | 182,36 | 182,60 | 182,45 | 182,61 | 182,61 | 182,60 |
| Corona svedese . | 216,40 | 216,40 | 216,15 | 216,40 | 216,18 | 216,35 | 216,37 | 216,40 | 216,40 | 216,40 |
| Franco svizzero | 525,90 | 525,90 | 525,50 | 525,90 | 525,24 | 525,90 | 525,50 | 525,90 | 525,90 | 525,90 |
| Scellino austriaco . | 67,09 | 67,09 | 67,05 | 67,09 | 67,06 | 67,10 | 66,98 | 67,09 | 67,09 | 67,10 |
| Escudo portoghese | 18 — | 18 — | 17,95 | 18 — | 17,92 | 18 — | 18,20 | 18 — | 18 — | 18 — |
| Peseta spagnola | 11,985 | 11,985 | 12 — | 11,985 | 11,98 | 11,95 | 11,978 | 11,985 | 11,985 | 11,98 |
| Yen giapponese . . . | 4,83 | 4,83 | 4,84 | 4,83 | 4,82 | 4,80 | 4,834 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |

**Media dei titoli del 27 gennaio 1981**

| Titolo | | | | | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendita 5% 1935 . | | | | | 57,350 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) | | | | 1967-82 . | 91,400 |
| » | 5,50 % | » | » | 1968-83 . | 86,175 |
| » | 5,50 % | » | » | 1969-84 . | 81,875 |
| » | 6 % | » | » | 1970-85 . | 78,375 |
| » | 6 % | » | » | 1971-86 . | 74,575 |
| » | 6 % | » | » | 1972-87 . | 72,550 |
| » | 9 % | » | » | 1975-90 . | 73,300 |
| » | 9 % | » | » | 1976-91 . . | 75,325 |
| » | 10 % | » | » | 1977-92 . | 79,800 |
| » | 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . | | | | 79 — |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | | | | 1- 3-1979/81 . | 99,700 |
| » | » | » | » | 1- 7-1979/81 . | 99,800 |
| » | » | » | » | 1-10-1979/81 . | 99,300 |
| » | » | » | » | 1-12-1979/81 . | 99,350 |
| » | » | » | » | 1- 5-1979/82 . | 97,700 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | | | | 1- 7-1979/82 . | 98 — |
| » | » | » | » | 1-10-1979/82 . . | 97,850 |
| » | » | » | » | 1- 1-1980/82 . | 99,150 |
| » | » | » | » | 1- 3-1980/82 . | 98,300 |
| » | » | » | » | 1- 5-1980/82 . | 97,900 |
| » | » | » | » | 1- 6-1980/82 . | 97,900 |
| » | » | » | » | 1- 7-1980/82 . . | 99,150 |
| » | » | » | » | 1- 8-1980/82 . . | 99,050 |
| » | » | » | » | 1- 1-1980/83 . | 98,300 |
| Buoni Tesoro | Nov. | 5,50 % | | 1- 4-1982 . . | 89,875 |
| » | » | Pol. | 12 % | 1- 1-1982 . . | 97,025 |
| » | » | » | 12 % | 1- 4-1982 . | 95,775 |
| » | » | » | 12 % | 1-10-1983 . | 91,675 |
| » | » | » | 12 % | 1- 1-1984 . | 91,300 |
| » | » | » | 12 % | 1- 4-1984 . | 91,600 |
| » | » | » | 12 % | 1-10-1984 . | 91,350 |
| » | » | Nov. | 12 % | 1-10-1987 . | 88,175 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 27 gennaio 1981**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . . . . . | 978 — |
| Dollaro canadese . | 822,225 |
| Marco germanico . | 474,675 |
| Fiorino olandese . | 437,715 |
| Franco belga . | 29,596 |
| Franco francese . | 206,09 |
| Lira sterlina . . | 2364,875 |
| Lira irlandese . . . . . . . . . | 1775,75 |
| Corona danese . . | 154,415 |
| Corona norvegese . | 182,53 |
| Corona svedese . | 216,385 |
| Franco svizzero . | 525,70 |
| Scellino austriaco . | 67,035 |
| Escudo portoghese | 18,10 |
| Peseta spagnola . . | 11,981 |
| Yen giapponese . . . . . . . . . . | 4,832 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Arruolamento per l'anno 1982 di duemila volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: « Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina », e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate » e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 259, recante norme per il servizio di leva;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Decreta:

*Capitolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1982 un arruolamento di duemila volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima per le seguenti categorie e specialità:

*Elettrotecnici*:
elettricisti

*Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta*:
radiotelegrafisti
segnalatori
ecogoniometristi
radaristi

*Tecnici di macchine*:
meccanici
motoristi navali

*Tecnici di armi*:
meccanici di artiglieria
artificieri
meccanici di siluri
meccanici di armi subacquee

*Specialisti del servizio amministrativo e logistico*:
furieri segretari
furieri contabili
furieri sussistenza

*Nocchieri.*

*Nocchieri di porto.*

L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio di leva.

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati delle prove fisico-attitudinali tenendo anche presente i desiderata, espressi nella domanda, dai singoli concorrenti.

Il corso per l'abilitazione alle varie categorie avrà inizio il 1° febbraio 1982.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) abbiano la cittadinanza italiana.

Può essere ammesso all'arruolamento anche lo straniero che, prestando servizio militare, possa acquisire la cittadinanza italiana a norma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, purché in una delle seguenti condizioni:

sia nato in Italia o sia figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita;

il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini italiani per nascita;

*b*) siano nati negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (limitatamente ai nati prima del 1° febbraio),

*c*) siano in possesso del diploma di licenza della scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

*d*) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

*e*) siano di buona condotta;

*f*) siano celibi o vedovi senza prole;

*g*) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

*a*) essere redatta su carta semplice secondo lo schema allegato;

*b*) essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione 1ª - Sezione 2ª - 00100 Roma;

*c*) essere sottoscritta dall'aspirante;

*d*) contenere l'indicazione precisa del domicilio;

*e*) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il 18° anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni tre. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

*f*) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2, comma *c*), con relativa valutazione;

*g*) contenere l'indicazione di tre categorie/specialità preferite.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro il 31 ottobre 1981.

Per i residenti all'estero le domande dovranno pervenire entro il 15 ottobre 1981.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per il corso dell'anno successivo, sempre che gli aspiranti rientrino nelle date di nascita previste dal bando di arruolamento.

*Capitolo II*

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 4.

I giovani aspiranti all'arruolamento saranno sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

A tale scopo riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente dal 2 novembre 1981, nelle sedi di Napoli e Venezia, muniti di documenti di identità.

I residenti all'estero, saranno convocati direttamente nella sede di Taranto, come specificato nel successivo art. 6, dove saranno sottoposti anche all'accertamento della idoneità fisica.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Art. 5.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 4, riceveranno a cura di Maripers - 1ª Divisione - 2ª Sezione una lettera di presentazione con allegato uno scontrino mod. *B*/1 necessario all'acqui-

sto del biglietto a tariffa militare di andata e ritorno per il percorso domicilio-sede di esame.

Le spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione militare marittima e saranno rimborsate all'interessato al termine delle prove.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 6.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare dal 5 gennaio 1982, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psico-attitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie/specialità e l'incorporamento nella Marina militare, se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni medica e psico-attitudinale sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati in unica soluzione direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 7.

Gli aspiranti invitati a presentarsi per l'accertamento della idoneità fisica e psico-attitudinale, di cui al precedente art. 6, riceveranno una lettera di convocazione con allegato uno scontrino mod. *B*/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare solo per il percorso domicilio-sede di Taranto.

Le spese di viaggio nel territorio nazionale sono a carico dell'amministrazione militare marittima e saranno rimborsate agli interessati al termine delle prove.

I non idonei alle prove fisiche e psico-attitudinali saranno rinviati al proprio domicilio con spese di viaggio a carico dell'amministrazione.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 8.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili saranno incorporati e contrarranno arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito «atto di arruolamento», con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria a premio di anni tre. La predetta ferma decorre dalla data di avvenuto incorporamento.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri sarà richiesto apposito documento che comprovi quanto previsto, per essi, all'art. 2, lettera *a*);

*c*) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, sulla scorta della classe di appartenenza dei singoli giovani;

*d*) certificato di stato libero o quello da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma qualunque sia l'epoca in cui la discordanza viene riscontrata.

*Capitolo III*

TRATTAMENTO ECONOMICO - VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9.

L'amministrazione militare marittima fornirà agli incorporati alloggio, vitto e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta ai volontari sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 10.

L'arruolamento volontario per anticipo della chiamata alla leva marittima offre i seguenti vantaggi ai giovani che vi partecipano:

*a*) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, della durata di circa otto mesi, con susseguente qualificazione di mestiere, particolarmente utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata.

Al termine del corso sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

*b*) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

*c*) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento della ferma di leva, fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare, essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa;

*d*) possibilità di concorrere ai posti che annualmente l'A.N.A.P. riserva all'amministrazione militare per l'ammissione, a titolo gratuito, di militari di leva congedandi a corsi di qualificazione professionale che vengono svolti presso i centri di addestramento di quell'associazione;

*e*) classifica a comune di 1ª classe dopo otto mesi di servizio e promozione a sottocapo dopo dodici mesi. Gli arruolati, dopo diciotto mesi di servizio, maturano le condizioni per essere scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente e, se idonei, conseguono la promozione a tale grado appena si rendono disponibili i relativi posti organici. Al termine della ferma triennale i volontari possono commutare la ferma «per anticipo di leva» in quella volontaria ordinaria di anni sei. In tale caso essi vengono aggregati a tutti gli effetti al corso volontario ordinario avente anzianità di servizio immediatamente successiva.

Al termine della ferma sessennale, i predetti militari possono, previo concorso, contrarre una ulteriore ferma biennale e, superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, vengono promossi al grado di secondo capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale - carriera esecutiva;

essere ammessi all'Accademia navale purché abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto e non abbiano superato il 26° anno di età.

Art. 11.

Il personale militare volontario, in caso di congedamento, può usufruire delle seguenti agevolazioni:

*a*) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

*b*) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati senza demerito da non più di tre anni, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della Difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

*c*) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Roma, addì 9 gennaio 1981

*Il Ministro*: LAGORIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *gennaio* 1981
*Registro n.* 2 *Difesa, foglio n.* 299

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
per l'arruolamento

(La domanda, compilata in carta semplice, deve essere corredata di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione* - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . .
(cognome e nome)
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . . . . . .
(località, via, piazza, numero)
stazione ferroviaria più vicina . . . . . . . . . .
in possesso del titolo di studio di (1) . . . . . . . che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano (o nelle condizioni previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555) (2), di non avere precedenti penali né pendenze penali in corso (3), di essere celibe o vedovo senza prole, di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre Forze armate per motivi disciplinari o di studio.

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categoria o specialità: . . . . . . . . . . . . . . . .

Data, . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
(firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (4);
(padre) . . . . . . . . . . . . .
(madre) . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticazione (4) . . . . . . . . .

---

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) Condizioni per acquisire la cittadinanza italiana prestando servizio militare (legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 3):

nati in Italia o figli di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della nascita dell'interessato;

padre o madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

(3) In caso contrario indicare presso quale autorità giudiziaria pende giudizio.

(4) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i diciotto anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere. Per i residenti all'estero dall'autorità diplomatica o consolare.

*N.B.* — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

**(543)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso a diciotto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Macerata (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 5 novembre 1980 alla pagina 9562, numero redazionale 9917, si comunica che le prove di esame relative al concorso a diciotto posti di tecnico esecutivo presso i servizi generali del rettorale dell'Università di Macerata, già indicate per il novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono rinviate a data da destinarsi.

Del luogo, ora e giorno in cui si terranno le prove verrà data comunicazione scritta ai concorrenti almeno quindici giorni prima dell'espletamento delle stesse.

**(524)**

---

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Nuovo diario della sessione d'esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, sessione 1978.

**Si rende noto che le prove scritte della sessione di esami, si svolgeranno nei giorni 25 e 26 marzo 1981, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero della sanità - Direzione generale dell'igiene pubblica - via Liszt, 34 - Roma.**

**(570)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810290)